Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 5 maggio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-238 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 marzo 1947, n. 276.

Modificazione del termine per l'unificazione della frequenza degli impianti elettrici nell'Italia meridionale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente la unificazione della frequenza degli impianti elettrici;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 5 aprile 1946, n. 255, che anticipa al 31 dicembre 1946 il termine per la unificazione della frequenza degli impianti elettrici dell'Italia centrale e meridionale;

Ritenuta la opportunità di prorogare il suddetto termine per gli impianti elettrici dell'Italia meridionale, dato che, a causa della presente situazione idrologica dei corsi di acqua, di quella degli impianti elettrici, e di quella dell'utenza da essi servita, la disponibilità presente di energia elettrica non è sufficiente a far

fronte all'aumento della richiesta che conseguirebbe all'aumento della frequenza da 45 a 50 Hz;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'industria ed il commercio e per i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255, per l'unificazione della frequenza degli impianti elettrici dell'Italia meridionale (Campania, Molise, Puglie, Basilicata, Calabria) è fissato al 30 settembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SERENI — MORANDI — FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 128. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° aprile 1947, n. 277.

Provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, il regio decreto-legge 11 marzo 1943, n. 100 e il decreto legislativo 8 ottobre 1946, n. 278;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro, e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

In quanto non siano in contrasto con le disposizioni degli articoli 3 del decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste 26 luglio 1944, art. 3 del decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste 4 giugno 1945, art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 44, e dell'art. 4 del presente decreto, è riconosciuta validità agli accordi, alle transazioni ed alle liquidazioni in qualsiasi forma intervenuti prima dell'entrata in vigore del presente decreto tra i locatori e gli affittuari di fondi rustici in ordine alla traduzione in denaro del canone di affitto, di qualunque specie, relativo alle annate agrarie 1943-44 e 1944-45.

Le decisioni delle controversie tuttora in atto, sulle materie di cui al comma precedente, sono devolute alle commissioni arbitrali di cui all'art. 9, le quali determinano secondo equità il canone in contestazione, tenendo presente le condizioni particolari del contratto, la produttività del fondo, i criteri informativi delle transazioni e degli accordi liberamente conclusi, anche a mezzo delle associazioni sindacali agrarie, nella provincia o in provincie viciniori in analoghe condizioni ambientali e di analoghe caratteristiche contrattuali, avendo inoltre riguardo alle conclusioni di massima formulate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo successivo, ove sia stata costituita.

Art. 2.

Ai fini della migliore conoscenza delle condizioni economiche della produzione agricola, e della valutazione della congruità dei canoni che possono essere riconosciuti quale compenso per la locazione dei fondi rustici, e ove ciò si ritenga utile ai fini di fornire alla Commissione arbitrale di cui all'art. 9 elementi oggettivi di riferimento in merito alla valutazione della congruità dei canoni, verrà costituita una Commissione tecnica provinciale composta:

dell'ispettore agrario;

di un rappresentante dei proprietari che affittano ad imprenditori non coltivatori;

di un rappresentante di proprietari che affittano ad imprenditori coltivatori diretti;

di un rappresentante degli affittuari conduttori;

di un rappresentante degli affittuari coltivatori diretti;

di due esperti, tratti dalle associazioni professionali.

La Commissione è presieduta dal prefetto; questi può delegare la direzione tecnica dei lavori all'Ispettorato agrario.

La Commissione determinerà, per la provincia o per le singole zone in cui la provincia dovesse venire ripartita ai fini dell'omogeneità delle condizioni ambientali, degli ordinamenti aziendali, dei rapporti tra proprietà locatrice e impresa affittuaria e della produttività dei terreni per ogni formula contrattuale in uso, l'ammontare del canone da dover considerare normale ed equo, su la base di un'oggettiva indagine delle condizioni economiche della produzione, indicando anche i limiti al di là dei quali vi sia ragione di considerare la sperequazione grave.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 1 sono validi gli accordi conchiusi per le commutazioni dei canoni in danaro in canoni in natura o a riferimento ai prezzi dei prodotti e per le perequazioni di canoni in natura, in qualunque forma e tempo avvenuti ed anche se relativi a contratti in corso.

Per i contratti nei quali nessun accordo sia intervenuto, ciascuna delle parti è autorizzata a chiedere alla Commissione arbitrale, che decide applicando i criteri stabiliti nell'art. 1, ultimo capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, l'adeguazione, a decorrere dall'annata agraria 1945-46, del canone in danaro al prezzo dei prodotti, prescegliendoli tra quelli che costituiscono la maggiore produzione dell'azienda.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto, il decreto interministeriale 12 settembre 1944, n. 729, per la determinazione dei canoni di affitto dei fondi rustici nell'annata agraria 1943-44, emanato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, è dichiarato valido, a tutti gli effetti, con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 5.

Qualora dall'applicazione dei patti, comunque stipulati, o modificati a termini del precedente art. 3, relativi all'ammontare del canone, alla consegna dei prodotti ed alle modalità del pagamento, risultasse, per le annate agrarie 1945-46 e 1946-47 gravemente sperequato, la parte interessata ne può chiedere l'adeguamento alla Commissione arbitrale, la quale determinerà il nuovo canone applicando le norme degli articoli 1 e 2 del presente decreto per la perequazione dei canoni.

Le revisione di cui al presente articolo non è consentita qualora il canone sia composto esclusivamente da cereali soggetti ad ammasso, o con riferimento ai prezzi degli stessi prodotti, e le quantità convenute non siano state aumentate posteriormente al 12 marzo 1941.

Art. 6.

Il conduttore potrà ripetere la differenza tra la somma eventualmente pagata a titolo di canone per le annate agrarie 1943-44 a 1945-46 e quella minore determinata dalla Commissione, e il locatore potrà richiedere la differenza tra la somma pagatagli a titolo di canone per le annate agrarie 1943-44 a 1945-46 e quella maggiore determinata dalla Commissione anche se sia intervenuta condanna al pagamento anteriormente al presente decreto, e la sentenza non sia passata in giudicato.

Art. 7.

Nei contratti di locazione di fondi rustici scaduti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, l'affittuario, obbligato a restituire al termine del contratto i soprasuoli e le scorte vive e morte, corrispondenti per specie, quantità e qualità a quelle ricevute in consegna all'inizio dell'affitto, può richiedere la modificazione di tale obbligazione se questa risulti eccessivamente onerosa per fatto, diretto o indiretto, della guerra.

La modificazione prevista dal comma precedente può effettuarsi ripartendo il pregiudizio tra locatore e affittuario, secondo equità e tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie, tra cui gli utili dell'affitto per la durata del contratto.

Art. 8.

Le transazioni e definizioni di controversie, relative alla materia regolata dagli articoli 5 e 7, potranno essere confermate dalle Commissioni del successivo art. 9, o rivedute se in contrasto con i criteri di perequazione del presente decreto.

Art. 9.

La decisione delle controversie, relative alla materia regolata dal presente decreto, è deferita al giudizio di apposita Commissione arbitrale, istituita presso ciascun Tribunale.

La Commissione è costituita dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, che la presiede, da un rappresentante dei locatori che affittano a coltivatori conduttori, da un rappresentante dei locatori che affittano a coltivatori diretti, da un rappresentante degli affittuari conduttori e da un rappresentante degli affittuari coltivatori diretti, nominati dal presidente del Tribunale, sentite le organizzazioni di categoria.

Per ogni componente effettivo, sarà anche designato un supplente.

La Commissione giudicherà, composta dal presidente e da un rappresentante dei locatori ad affittuari conduttori e da un rappresentante degli affittuari conduttori se la controversia riguardi una locazione ad affittuario conduttore; e invece dal presidente, da un rappresentante dei locatori a coltivatori diretti e da un rappresentante degli affittuari coltivatori diretti se la controversia riguardi una locazione a coltivatore diretto.

Interviene alle sedute della Commissione, con voto consultivo, l'ispettore agrario provinciale, o un tecnico dell'Ispettorato da lui delegato. Le parti possono farsi assistere da un esperto di loro fiducia.

Art. 10.

Le domande, per la decisione delle controversie previste dal presente decreto, sono da redigersi in bollo da L. 12 e devono essere proposte, a pena di decadenza, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla Commissione presso il Tribunale, nella cui circoscrizione è posto il fondo oggetto della controversia.

Se il fondo è posto nella circoscrizione di più Tribunali, la domanda è proposta dinanzi a quella delle Commissioni, nella cui circoscrizione è posto il fondo, nella quale sia domiciliato il convenuto.

Se il convenuto non ha domicilio in nessuna delle circoscrizioni dove è posto il fondo, l'attore ha la scelta tra le varie Commissioni predette.

Art. 11.

Le norme del presente decreto si applicano anche alle controversie, relative alla materia da esso regolata, che siano pendenti al momento della sua pubblicazione.

Se la controversia pende dinanzi ad un giudice di merito di qualunque grado, essa sarà rinviata, ad istanza di parte, alla Commissione, prevista dal presente decreto, competente a norma dell'art. 10.

Se la controversia sia pendente dinanzi alla Corte di cassazione questa, se accoglie il ricorso, rinvierà ad una delle Commissioni previste dal presente decreto.

Art. 12.

La proposizione della domanda, introduttiva della controversia, dinanzi ad una delle Commissioni previste dal presente decreto o di rinvio alle stesse di un giudizio pendente dinanzi al giudice ordinario, sospende il procedimento di esecuzione forzata contro il conduttore, che fosse stato iniziato prima della pubblicazione del presente decreto, eccetto che esso fosse stato promosso in forza di sentenza passata in giudicato.

I provvedimenti cautelari, concessi dall'autorità giudiziaria ordinaria, potranno essere modificati dalle Commissioni, previste dal presente decreto, competenti per il merito, in modo da non impedire l'esercizio dell'impresa agricola dell'affittuario; le stesse Commissioni, disporranno, con la sentenza di merito sull'istanza di convalida del provvedimento cautelare.

Art. 13.

La Commissione arbitrale osserverà le norme procedurali stabilite nel decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639, sulla procedura avanti le Commissioni circondariali; e le sue decisioni sono definitive ed esecutive.

E' solo ammesso il ricorso alla Suprema Corte di cassazione per i motivi di cui all'art. 360 Codice procedura civile; esso non sospende l'esecuzione.

Art. 14.

Le spese di finanziamento delle Commissioni sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio gli occorrenti stanziamenti.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — GULLO — CAMPILLI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 maggio 1947, n. 278.

Modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1924, che approvano i testi unici di leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero e sul glucosio, maltosio ed altre materie zuccherine;

Visti gli allegati *B* e *C* al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, che recano modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1946, n. 43;

Visto il repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali approvata con regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche ed aggiunte;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 8000 per ogni quintale di zucchero di 1ª classe e nella misura di L. 7680 per ogni quintale di zucchero di 2ª classe.

Le nuove misure d'imposta di cui al precedente comma si applicano anche allo zucchero in natura nonchè ai prodotti fabbricati con zucchero in cauzione esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto nei magazzini fiduciari, nonchè allo zucchero ed ai prodotti viaggianti in cauzione.

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione per i prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovraimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero, sono stabilite per ciascuno di essi e per ogni quintale le misure di seguito indicate:

glucosio solido	L. 4000
glucosio liquido . .	» 2000
zucchero invertito liquido, ottenuto da qualsiasi materia esclusi i sughi concentrati di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84 % in peso espresso in zucchero invertito . .	» 6000
zucchero invertito liquido, ottenuto dai sughi concentrati di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84 % in peso espresso in zucchero invertito	» 3000
zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia, solido o avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84 % in peso, espresso in zucchero invertito	» 7000

maltosio o sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto), che nel consumo possono servire agli usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido;

levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

Le nuove misure d'imposta di cui al precedente comma si applicano anche ai prodotti esistenti nei magazzini vincolati alla finanza, nonchè agli stessi prodotti viaggianti in cauzione.

Art. 3.

Sono esenti dall'imposta di cui al precedente articolo e dalla corrispondente sovraimposta di confine i sughi concentrati di uva e di carrube, impiegati per la preparazione dei vini dagli agricoltori e dalle loro cooperative, oppure dagli stabilimenti enologici, osservate le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze e il tesoro.

Art. 4.

Gli aumenti d'imposta di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano pure allo zucchero in natura, al glucosio, maltosio ed altri prodotti zuccherini da chiunque detenuti alla data di pubblicazione del presente decreto in quantità superiore ad un quintale, anche se viaggianti.

A tal uopo le ditte dovranno fare denuncia della quantità detenuta o viaggiante entro 20 giorni dalla data suddetta, alla competente sezione dell'Ufficio tec-

nico delle imposte di fabbricazione, o al più vicino ufficio doganale o alla più vicina brigata della guardia di finanza.

In mancanza di tali uffici la denuncia potrà essere fatta alla locale stazione dei carabinieri.

Art. 5.

La differenza d'imposta dovuta in base al precedente art. 4, deve essere versata in Tesorerie entro 30 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulle somme dovute e non versate entro il suddetto termine si applica una indennità di mora del 6 %.

Art. 6.

In caso di mancata o inesatta denuncia da presentarsi agli effetti dell'art. 4, si applica la pena pecuniaria nella misura dal doppio al decuplo della differenza d'imposta dovuta sulle quantità non denunciate.

Art. 7.

La restituzione dell'imposta per i prodotti esportati contenenti zucchero, glucosio, maltosio, o analoghe materie zuccherine, sarà effettuata in base alle nuove aliquote per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

La disposizione del vigente repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali che classifica il mosto cotto o concentrato sotto la voce 44 della tariffa (marmellate, ecc.) è modificata nel senso che tale prodotto è classificato come lo zucchero invertito secondo la specie, sotto la voce 39-*bis* della tariffa medesima.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 aprile 1947, n. 279.

Autorizzazione a fabbricare ed emettere monete metalliche « Italma » con incisione « 1947 » per le coniazioni da allestire durante l'anno in corso.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419;

Visto il decreto 6 settembre 1946, n. 298;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Il rovescio delle monete che la Zecca, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 298, è autorizzata a fabbricare ed emettere, porterà in luogo di « 1946 », come stabilito dall'art. 2 del decreto medesimo, inciso « 1947 » per le coniazioni da allestire durante l'anno in corso dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1947

DE NICOLA

CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 130. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1947.

Costituzione del Comitato arbitrale per la risoluzione delle controversie fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1924, col quale veniva costituito presso la Direzione generale dei monopoli di Stato il Comitato arbitrale previsto dall'art. 16 della convenzione annessa al regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;

Visti i decreti Ministeriali 15 febbraio 1925 e 21 giugno 1925 che provvedono rispettivamente alla nomina d'un membro supplente presso il Comitato arbitrale nel caso di assenza o impedimento del rappresentante l'Amministrazione finanziaria o del rappresentante il Consorzio;

Visto il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 501, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1946, registro n. 10, foglio n. 275, col quale sono state prorogate le convenzioni di cui al regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, ed al regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105;

Visto il foglio n. 3043 in data 5 marzo 1947, col quale il primo presidente della Corte di appello di Roma designa a membro del Comitato arbitrale il dott. Mola Felice (grado 5°) consigliere di Corte di appello;

Vista la lettera in data 28 marzo 1947, con la quale il Consorzio industrie fiammiferi designa i suoi rappresentanti in seno al Comitato arbitrale;

Determina:

Il Comitato arbitrale di cui all'art. 16 della convenzione annessa al regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, è costituito come appresso:

Mola dott. Felice, presidente;

Fabiani ing. Oreste, rappresentante l'Amministrazione finanziaria;

Frè prof. avv. Giancarlo, rappresentante il Consorzio industrie fiammiferi;

membri supplenti:

Scapellato rag. Gino, ispettore superiore dei Monopoli di Stato;

Beltrame Quattrocchi Luigi avvocato;

i quali supplenti sostituiscono rispettivamente il rappresentante l'Amministrazione finanziaria ed il rappresentante del Consorzio nei casi d'assenza o impedimento.

Il presente decreto, che ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà registrato alla Corte dei conti ed annulla i precedenti decreti riguardanti lo stesso argomento.

Roma, addì 5 aprile 1947

(2060) *Il Ministro*: CAMPILLI

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1947.

Cessazione della vendita dei biglietti della Lotteria nazionale « Italia ».

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 460, relativo alla effettuazione della Lotteria « Italia » a beneficio dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1947, n. 17740, che approva il regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria predetta, registrato alla Corte dei conti l'11 corrente, registro Finanze n. 5, foglio n. 146;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1947, n. 20340, in corso di registrazione, relativo all'abbinamento della Lotteria nazionale « Italia » alla corsa ippica Gran premio Lotteria « Italia »;

Ritenuto che occorre stabilire la data di chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria « Italia » (2ª manifestazione) e provvedere alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie che dovrà redigere i verbali delle operazioni di estrazione, di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento della Lotteria e 3 e 4 del decreto Ministeriale del 18 aprile 1947 n. 20340;

Decreta:

Art. 1.

La vendita dei biglietti della Lotteria « Italia », cessa improrogabilmente:

1) in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 23 aprile 1947;

2) nella città di Napoli alla mezzanotte del 5 maggio 1947.

Art. 2.

Le matrici dei biglietti venduti debbono pervenire al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - non oltre i cinque giorni successivi alla chiusura della vendita, e cioè non oltre il 28 aprile 1947.

Le matrici dei biglietti venduti nella città di Napoli, non restituite precedentemente, a' sensi dell'art. 9 del regolamento, debbono essere consegnate non oltre le ore 12 del 6 maggio 1947, al Comitato esecutivo incaricato delle operazioni di estrazione dei premi, in detta città.

Art. 3.

Nei tre giorni che precedono quello della corsa ippica avrà luogo a Napoli pubblicamente, a cura del Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie l'estrazione dei premi con le formalità, contemplate dagli articoli 12 e 13 del regolamento precitato.

All'inizio delle operazioni verrà reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi, determinati in base alle percentuali stabilite dall'art. 6 del decreto Ministeriale 18 aprile 1947. n. 20340.

Il controllo delle operazioni di estrazione sarà esercitato dal Comitato generale di direzione della Lotteria o dal Comitato esecutivo, di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento predetto.

In assenza o impedimento del presidente del Comitato generale di direzione durante le operazioni di estrazione, la presidenza sarà assunta dal vice presidente.

Art. 4.

Il dott. Torre Pietro, 1° segretario nel Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei numeri dei biglietti nei giorni prestabiliti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento sulla Lotteria « Italia » ed agli articoli 3 e 4 del decreto Ministeriale 18 aprile 1947, numero 20340.

In caso di impedimento di detto funzionario, è delegato il dott. Moschetto Leopoldo.

Art. 5.

Con deliberazione del Comitato generale o del Comitato esecutivo, sarà provveduto per la ripartizione della massa premi per la Lotteria nazionale « Italia » (2ª manifestazione), in base all'art. 6 del decreto Ministeriale innanzi citato.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1947

(2052) *Il Ministro*: CAMPILLI

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1947.

Modificazioni alla disciplina degli approvvigionamenti di alcuni prodotti industriali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 dicembre 1946, n. 575, che proroga il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 348, concernente disposizioni in materia di disciplina di approvvigionamenti di prodotti industriali;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 20 dicembre 1945, concernente la denuncia ed il blocco di talune materie prime e prodotti industriali (non alimentari) e la disciplina della loro distribuzione;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 stesso mese, col quale viene modificato l'elenco delle materie prime e dei prodotti industriali soggetti alla cennata disciplina;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche alla disciplina di approvvigionamenti di taluni prodotti industriali vincolati;

Decreta:

Art. 1.

Sono sottratti alla disciplina prevista dai decreti Ministeriali 13 dicembre 1945 e 12 aprile 1946, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 20 dicembre 1945 e n. 89 del 16 aprile 1946, e restituiti al libero commercio, i seguenti prodotti petroliferi:

a) paraffina;

b) combustibili, carburanti lubrificanti e solventi provenienti da merci recuperate con la pulizia delle navi e dei porti e quelli importati da ditte commerciali o consumatrici, le quali siano in possesso degli appositi buoni di sdoganamento rilasciati da questo Ministero.

Art. 2.

Sono altresì sottratti alla disciplina prevista dai due decreti Ministeriali di cui al precedente articolo, e restituiti al libero commercio con le limitazioni stabilite nei successivi articoli, i prodotti della distillazione del carbon fossile, ad eccezione del gas per usi industriali, del coke da gas e del coke metallurgico, che continuano ad essere soggetti alla suddetta disciplina.

Art. 3.

E' fatto obbligo alle cokerie ed alle officine da gas di avviare alla distillazione a fondo tutto il catrame greggio prodotto dalla distillazione del carbone fossile.

A tale obbligo non sono soggette le officine da gas che distillano meno di cento tonnellate al mese di carbone fossile.

Art. 4.

La produzione di pece — ottenuta dalla distillazione a fondo di un contingente di catrame grezzo pari al due per cento in peso del carbone fossile distillato — rimane vincolata a disposizione del Ministero dell'industria e del commercio per essere destinata, in via preferenziale, ad usi elettrici (elettrodi, pasta elettrodica, pigiate per forni, cavi, ecc.).

Art. 5.

Tutta la pece di carbone fossile prodotta fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed a tale data non ancora distribuita in base alla vigente disciplina, resta vincolata a disposizione del Ministero dell'industria e del commercio per gli usi previsti dal precedente art. 4.

Art. 6.

E' fatto divieto di impiegare:

a) il benzolo ed i suoi omologhi per usi di carburazione;

b) gli oli medi neutri del catrame nei motori a combustione interna;

c) gli oli medi, pesanti ed antracenici, per uso di combustione nei focolai e nei forni industriali, eccezione fatta per le paste di antracene, che non trovino impiego in lavorazioni industriali;

d) il catrame ed i suoi derivati per la messa in opera e manutenzione dei manti stradali.

Tale divieto si applica ai suddetti derivati della distillazione del carbone fossile, sia di produzione nazionale sia di importazione.

Art. 7.

Per i prodotti industriali, che col presente decreto vengono totalmente o condizionatamente svincolati dalla vigente disciplina, il Ministero dell'industria e del commercio si riserva la facoltà di disporre di una aliquota della produzione da destinare ad usi di preminente necessità.

Art. 8.

Le assegnazioni di prodotti già bloccati e resi di libero commercio in base alle disposizioni del presente decreto, le quali siano state disposte prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo, devono essere considerate valide e soddisfatte, semprechè gli assegnatari provvedano al ritiro dei prodotti entro il termine di validità degli ordinativi di consegna, ed in ogni caso non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Coloro che violano le disposizioni contenute nel presente decreto saranno passibili delle sanzioni previste dalle leggi in vigore.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1947

(2073) *Il Ministro*: MORANDI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSEMBLEA COSTITUENTE

Comunicato

Deputati assenti, senza regolare congedo, alla seconda votazione nominale nella seduta pomeridiana dell'11 aprile 1947:

Abozzi — Adonnino — Alberganti — Alberti — Aldisio — Ambrosini — Arata — Avanzini — Ayroldi.

Bacciconi — Baracco — Bargagna — Basile — Basso — Bazoli — Bei Adele — Bellato — Bellavista — Bencivenga — Benedettini — Bennani — Benvenuti — Bernamonti — Bernardi — Bianchi Bianca — Bianchi Costantino — Bitossi — Boldrini — Bolognesi — Bonfantini — Bonino — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Bordon — Borsellino — Bosi — Bruni — Buonocore.

Caccuri — Calati — Calamandrei — Caldera — Calosso — Campilli — Candela — Canepa — Cannizzo — Caporali — Cappelletti — Cappugi — Capriani — Carboni — Caristia — Caronia — Cartia — Caso — Castiglia — Castrogiovanni — Cavallotti — Cerreti — Ciampitti — Ciccolungo — Cimenti — Clerici — Codacci Pisanelli — Codignola — Colombi Arturo — Colombo Emilio — Colonnetti — Corsi — Cortese — Cosattini — Cotellessa — Covelli — Crispo — Croce — Cuomo.

Damiani — De Falco — De Filpo — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Mercurio — De Vita — Di Giovanni — Di Vittorio — Dozza — Dugoni.

Einaudi.

Facchinetti — Falchi — Fantoni — Faralli — Fedeli Aldo — Fedeli Armando — Ferrarese — Fietta — Filippini — Finocchiaro Aprile — Fiorentino — Fioritto — Foa — Fresa — Froggio.

Galati — Galioto — Gallo — Gasparotto — Geuna — Ghislandi — Giacometti — Giolitti — Giordani — Gorreri — Gortani — Grazia Verenin — Guerrieri Emanuele — Gui — Guidi Cingolani Angela — Gullo Rocco.

Jacini.

La Gravinese Nicola — Lagravinese Pasquale — La Malfa — Lami Starnuti — Landi — La Pira — Lazzati — Leone Francesco — Lizier — Lizzadri — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longo — Luisetti — Lupis — Lussu.

Maffioli — Magnani — Malvestiti — Manzini — Marconi — Mariani Enrico — Mariani Francesco — Marina Mario — Martinelli — Martino Gaetano — Mastino Gesumino — Mattarella — Matteotti Carlo — Matteotti Matteo — Mazzei — Mazzoni — Meda Luigi — Medi Enrico — Mentasti — Mezzadra — Minella Angiola — Minio — Modigliani — Molè — Molinelli — Momigliano — Montagnana Mario — Montagnana Rita — Montemartini — Monterisi — Morandi — Moranino — Morelli Luigi — Morelli Renato — Moscatelli — Motolese — Murdaca — Musotto.

Nasi — Natoli Lamantea — Negarville — Negro — Nicotra Maria — Nitti — Noce Teresa — Notarianni — Novella — Numeroso — Orlando Camillo.

Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Paratore — Pat — Patrissi — Pecorari — Pellegrini — Pellizzari — Pera — Perlingieri — Perrone Capano — Persico — Perugi — Pesenti — Pignedoli — Pistoia — Pollastrini Elettra — Porzio — Pratolongo — Pressinotti — Pucci.

Quarello — Quintieri Adolfo — Quintieri Quinto.

Raimondi — Rapelli — Reale Vito — Rescigno — Restagno — Rodinò Mario — Rodinò Ugo — Romano — Roselli — Rossi Giuseppe — Rossi Maria Maddalena — Roveda — Rumor — Russo Perez.

Saggin — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sansone — Santi — Saragat — Sardiello — Scarpa — Scoca — Scoccimarro — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Segala — Segni — Sereni — Sforza — Sicignano — Siles — Silone — Spano.

Terranova — Tessitori — Tieri Vincenzo — Tomba — Tosi — Tremelloni — Trimarchi — Tripepi — Trulli — Tumminelli.

Valiani — Vallone — Vanoni — Varvaro — Veroni — Vigna — Vigo — Vigorelli — Vilardi — Villani — Vinciguerra — Volpe.

Zaccagnini — Zagari — Zannerini — Zappelli — Zotta.

(2056)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 73.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950), serie 20ª, n. 424, di L. 3.000.000 di capitale nominale; serie 22ª, n. 407, di L. 200.000; serie 25ª, n. 361, di L. 200.000, tutti intestati a Bottero Paolo di Biagio, domiciliato a Castelrocchero (Asti), vincolati col pagamento degli interessi in Asti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 22 febbraio 1947

Il direttore generale: CONTI

(1086)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 75.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1949) serie *A*, n. 9792, di L. 1000 di capitale nominale; n. 9793 di L. 1000; serie *E*, n. 332 di L. 5000; (1944) serie speciale, n. 1475, di L. 2000, intestati a Diotti Filippo fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Di Santo Francesca ved. Diotti; serie *A*, n. 9794, di L. 1000; serie *E*, n. 333, di L. 5000; (1944) serie speciale, n. 1476 di L. 200, intestati a Diotti Giuseppe fu Luigi, minore, ecc., come sopra; serie *B*, n. 165, di L. 5000, intestato a Diotti Filippo e Giuseppe fu Luigi, minori, ecc., come sopra, col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 22 febbraio 1947

Il direttore generale CONTI

(1037)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 aprile 1947 - N. 92

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	77,80
Id. 3,50 % 1902	77 —
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	88,175
Redimibile 3,50 % 1934	73,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,50
Id. 5 % 1936	90,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,725
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,125
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90 —
Id. 5 % convertiti 1951	93,90

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.